



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 07

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.): “APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2021.”.

Consiglio comunale

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.30 il Consiglio comunale, a seguito di regolari avvisi recapitati nei termini di legge, si è riunito attraverso videoconferenza come da Decreto del Sindaco prot. 3388 dd. 15.05.2020.

PRESENTI:		ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco		
Baldracchi Nadia			
Bontempelli Giorgio			
Bugna Alberto			
		Bugna Fabrizio	
Bugna Lener			
		Bugna Virginio	
Colotti Ezio			
Corradi Juri			
		Filosi Eugenio (uscito dal collegamento)	
Filosi Riccardo			
Ghezzi Teresa			
Mazzacchi Carlo			
Pellizzari Alan			
Pellizzari Giorgio			

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Giordani Federica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 52/I-II del 31 dicembre 2014 e ss.mm.;
- la L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015) pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015;
- l’articolo 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo dell’articolo 14 del D.L.vo n. 23/2011;
- la L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 dd. 30 dicembre 2015 - Articolo 18;
- l’articolo 1 (vari commi) della L. n. 208 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità dello Stato per il 2016) e articolo 1 comma 42 della L. n. 232 del 11 dicembre 2016 (legge di bilancio dello Stato per il 2017);
- il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2017 dd. 11/11/2016;
- la L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 (legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016);
- il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2018 dd. 10/11/2017;
- la L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 (legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2017);
- la L.P. n. 15 del 3 agosto 2018 (legge di assestamento di bilancio 2018, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2018);
- il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2019 dd. 03/07/2019;
- la L.P. n. 5 del 6 agosto 2019 (legge di assestamento di bilancio 2019, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 31/Sez. del 6 agosto 2019);
- il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2020 dd. 08/11/2019;
- le Leggi provinciali emanate principalmente a seguito della pandemia Covid dell’anno 2020: L.P. 2/2020; L.P. 3/2020; L.P. 6/2020; L.P. 10/2020; L.P. 13/2020;
- il Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’anno 2021 dd. 16/11/2020, che fra l’altro fissa la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

Vista la propria precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 di data 25.02.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S., nonché le successive modifiche;

Preso atto che con l’IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2021 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,000%

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,550%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,790%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,550%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790%
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,000%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,790%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,000%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 287,19, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 17.05.2018.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2021, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento

della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 758.557,00.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare di:

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con l'attivazione/intestazione delle utenze domestiche (rifiuti, idriche, luce, gas). L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

ART. 5bis Aliquote agevolate

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può stabilire un'aliquota ridotta per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014.

Considerato che l'Amministrazione comunale vuole far fronte all'impatto drammatico che la crisi sanitaria sta provocando sull'economia introducendo alcune misure specifiche volte a facilitare la ripresa.

Considerato che il Comune ha come obiettivo quello di sostenere alcune delle attività commerciali e produttive operanti sul territorio che da sempre partecipano attivamente all'economia del paese.

Preso atto delle premesse fatte, si propongono di seguito le nuove aliquote IMIS a valere sul 2021 relative alle diverse fattispecie:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione d'imponibile
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,000%	€ 000,00	//
Fattispecie assimilate da regolamento comunale (art. 5 comma 1) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%	€ 000,00	//
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350%	€ 300,00	//
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%	€ 000,00	//
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,850%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10	0,550%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C3 e D7	0,500%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1 e D2	0,450%	//	//
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550%	//	//
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,790%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,500%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,740%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,550%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,790%	//	//
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,000%	//	//
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000%	//	//
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale inferiore o uguale ad € 25.000,00=	0,000%	//	//
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100%	//	€ 1.500,00
Fabbricati iscritti nella categoria catastale C2 e C6 considerati come altri fabbricati	0,425%	//	//
Aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili (art.5bis del Regolamento IMIS)	0,425%	//	//
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,850%	//	//

Viste le circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Riconosciuta la propria competenza a deliberare.

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di consentire in tempi rapidi la formalizzazione dei suoi contenuti.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 03/05/2018 n.2.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 24.10.2018;

Visto lo Statuto comunale.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, la quale al punto 9 ha specificato che il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2021;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in relazione alle proprie competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03/05/2018, n. 2.

Dato atto che sulla base del contenuto della presente deliberazione non è necessaria l'apposizione del visto di copertura finanziaria, non comportando impegni di spesa.

Con voti favorevoli n 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi con appello nominale e accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori.

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2021:

Tipologia di immobile	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione d'imponibile
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,000%	€ 000,00	//
Fattispecie assimilate da regolamento comunale (art. 5 comma 1) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%	€ 000,00	//
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350%	€ 300,00	//

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%	€ 000,00	//
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,850%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10	0,550%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C3	0,500%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1 e D2	0,450%	//	//
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550%	//	//
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,790%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,500%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,740%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,550%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790%	//	//
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,790%	//	//
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,000%	//	//
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000%	//	//
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale inferiore o uguale ad € 25.000,00=	0,000%	//	//
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100%	//	€ 1.500,00
Fabbricati iscritti nella categoria catastale C2 e C6 considerati come altri fabbricati	0,425%	//	//
Aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili (art.5bis del Regolamento IMIS)	0,425%	//	//
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,850%	//	//

2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. CON VOTI FAVOREVOLI n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi per appello nominale, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.
4. DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- opposizione, da presentare al Consiglio Comunale, entro i termini del periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 02/2018.

Il Consigliere delegato

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Bugna Alberto

Pellizzari Ketty

Dott.ssa Giordani Federica

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.